



TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Giudice delegato, letta l'istanza di esdebitazione ex art. 14 terdecies L. 3/12 proposta in data 15.09.2021 da [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], la quale è stata ammessa con decreto n. [REDACTED]/2016 del 4.10.2016, alla procedura di liquidazione, iscritta al R.G. [REDACTED]/2016 del Tribunale di Rovigo; accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e su istanza depositata in data 18.05.2021 dal Liquidatore, il Tribunale ha dichiarato chiusa la procedura di liquidazione con decreto dell'11.06.2021;

rilevato che, con relazione depositata in data 15.10.2021, il liquidatore, Dott. [REDACTED], ha riferito che parte ricorrente:

- ha cooperato con gli organi della procedura e si è adoperata per il proficuo svolgimento delle operazioni;

- non ha ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

- non ha beneficiato di altra esdebitazione;

- ha soddisfatto i creditori concorsuali nella seguente misura:

- 1) **Creditori prededucibili:** 100,00%

- 2) **Creditori privilegiati:** Privilegio Ipotecario: 41,47% e Privilegio generale: 100,00%

- 3) **Chirografari:** 0,00%

rilevato che dal certificato generale del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti nulla risulta; rilevato che con decreto in data 08.12.2021 il Giudice fissava l'udienza dell'03.02.2022 per

l'esame del ricorso, invitando la ricorrente a notificare il ricorso unitamente al decreto a tutti i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti entro il 15.01.2022;

rilevato che all'udienza dell'03.02.2022, verificata la regolarità delle notificazioni di rito, nessun creditore non integralmente soddisfatto si costituiva, il liquidatore si riportava a quanto esplicitato nella relazione di competenza depositata in data 15.10.2021, il procuratore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso ed il Giudice si riservava di decidere.

Ritenuto in diritto:

che ai sensi dell'art. 14 *terdecies* L.F. il ricorso deve essere presentato entro l'anno dalla chiusura del fallimento; che la decisione, come peraltro espressamente previsto dall'art. 14 *terdecies*, comma 4, L. 3/2012, debba essere assunta previa sollecitazione del contraddittorio con i creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, da ritenersi litisconsorti necessari, in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale n. 181/2008 per l'analogo procedimento attivato a seguito della chiusura della procedura fallimentare;

che l'art. 14 *terdecies* L. 3/2012 al primo comma condiziona l'ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti del debitore che:

“a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 undecies, un'attività produttiva di reddito adeguato rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”; che il secondo comma, dell'art. 14 *terdecies* L. 3/2012 esclude la concessione del beneficio:

a) quando il sovra indebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori o danno di altri”; che il terzo comma dell'art. 14 *terdecies* L. 3/2012 limita l'operatività dell'istituto ai soli debiti diversi da quelli:

a) ... derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) ... da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) ... fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”;

che i requisiti di cui al primo comma devono concorrere tra loro ed i requisiti richiesti dal secondo comma della norma citata si atteggiano a precondizioni;

che le sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un. 18 novembre 2011 n. 24214 e n. 24215), in relazione all'art. 142, comma 2, L.F. hanno affermato il principio in forza del quale la norma deve essere interpretata nel senso che, per la concessione del beneficio

dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio;

che in considerazione della *ratio* dell'istituto dell'esdebitazione da ritenersi identica in entrambe le procedure (fallimentare e di liquidazione), il principio richiamato possa trovare applicazione anche nel caso di beneficio richiesto all'esito del procedimento di liquidazione;

In applicazione dei principi richiamati al caso di specie, il Giudice ritiene:

tempestivo il ricorso depositato in data 15.9.2021, in quanto presentato entro l'anno dalla chiusura della procedura di liquidazione con decreto dell'intestato Tribunale pronunciato l'11.06.2021 (cfr. doc. n. 7 fasc. del ricorrente); sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivo richiesti ed in epigrafe richiamati e confermati dal liquidatore; sussistente in particolare il requisito del parziale soddisfacimento, risultando soddisfatti integralmente i crediti prededucibili e i crediti privilegiati generali, parzialmente soddisfatti il credito ipotecario (41,47%) ed insoddisfatti i chirografari;

in particolare, si osserva che la domanda di liquidazione del patrimonio della Sig.ra [REDACTED] era stata presentata in parallelo con quella del marito [REDACTED] (ammesso con decreto n. [REDACTED]/2016 del 4.10.2016 alla procedura di liquidazione, iscritta al R.G. [REDACTED]/2016) in quanto comproprietari al 50% dell'immobile di famiglia, a tal proposito, il liquidatore ha precisato che *“la percentuale di soddisfazione del creditore ipotecario è pari alla somma della soddisfazione ottenuta dalla presente liquidazione e quella del Signor [REDACTED] e quindi pari all'83,25% del credito”*; non ostativo alla concessione del beneficio il pagamento non integrale del ceto creditorio in quanto

la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal comma 1 lett, f) dell'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (siano essi chirografari o privilegiati) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto; rilevato che nel corso della procedura la ricorrente ha goduto della pensione di anzianità; non sussistenti i motivi ostativi.

Per le considerazioni svolte il Giudice ritiene che la ricorrente possa essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione ricorrendone tutti i presupposti richiesti;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *terdecies* L. 3/2012

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, **dichiara** inesigibili nei confronti di [REDACTED] (CF: [REDACTED]) i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;

Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai creditori non integralmente soddisfatti, avvisandoli della facoltà di proporre reclamo ai sensi degli artt. 14 *terdecies* e 739 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Rovigo.

Si comunichi.
Rovigo, 23/02/2022

Il Giudice
Benedetta Barbera